CAMERA DEI DEPUTATI N. 1929

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato IANNIELLO

Presentata il 23 marzo 1973

Modifica dell'articolo 43 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernenti le condizioni di ammissibilità ai concorsi per sanitari ospedalieri

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge ospedaliera 12 febbraio 1968, n. 132, nel suo profondo senso innovatore, allo scopo di poter assicurare a tutti i cittadini sia italiani sia stranieri una assistenza altamente qualificata in tutti gli ospedali della Repubblica, ha previsto una rete ospedaliera qualitativamente uguale su tutto il territorio nazionale.

Infatti l'organizzazione tecnica, le dotazioni strumentali diagnostiche e terapeutiche sono identiche nelle branche comuni ai vari ospedali.

La distinzione in ospedali « zonali », « provinciali » e « regionali » è basata esclusivamente sul diverso numero di settori presenti nel complesso stesso (vedi titolo III della legge).

A conferma di ciò si ha che, ad esempio, l'attività di una divisione di medicina generale, di chirurgia generale, di ostetricia, del laboratorio, svolta in un ospedale generale di zona è identica a quella effettuata in uno ospedale generale provinciale o regionale.

Solo talune attività specialistiche quali la neuro-chirurgia, la cardio-chirurgia, la virologia, ecc., sono esclusivo appannaggio degli ospedali regionali, i quali diventano tali proprio per la presenza di queste divisioni e servizi specializzati.

Si evince di conseguenza che le attribuzioni dei sanitari sono eguali indipendentemente dalla categoria di ospedali a cui appartengono; fatto ulteriormente confermato dall'eguale trattamento economico stabilito dal contratto nazionale di lavoro stipulato il 2 aprile 1970 ed ancora dall'assoluta eguaglianza di requisiti che si richiedono per la partecipazione ai concorsi di assunzione.

Tra questi requisiti vi è quello del conseguimento della idoneità unica qualunque sia la categoria dell'ospedale. Quindi il legislatore in linea generale non ha inteso riproporre le vecchie distinzioni fra i sanitari operanti nelle varie categorie di ospedali (così il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, titolo V, articolo 87 e la legge 12 febbraio 1968, n. 132, titolo VI, articolo 43, capo *c*) « Le commissioni per gli esami annuali di idoneità a primario... sono costituite da tre primari... » senza distinzione di categoria) e quando lo ha ritenuto utile lo ha specificato chiaramente (come nello stesso ar-

ticolo 43 capo *c*) « ... le commissioni di concorso per l'assunzione dei primari... sono costituite da due primari appartenenti a ospedali di categoria pari o superiore... »).

A norma del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per accedere ai concorsi di assunzione negli ospedali bisogna aver superato il concorso nazionale di idoneità.

Sempre nel citato decreto del Presidente della Repubblica vengono fissate anche le norme per gli esami di idoneità, che riguardano le materie oggetto dei concorsi, senza, però, alcun riferimento alla classificazione degli ospedali. In contrasto con questo preciso orientamento viene invece stabilito che le idoneità conseguite prima dell'entrata in vigore dei predetti decreti vengono considerate valide solo per la categoria degli ospedali per le quali erano state conseguite (equiparando la vecchia classificazione 1ª, 2ª e 3ª categoria agli attuali ospedali regionali, provinciali e zonali).

Si fa presente che le prove di esame erano uguali per i concorsi ospedalieri delle 3 categorie e comportavano ben quattro prove mentre attualmente viene richiesta solo la prova unica scritta.

Il motivi sopra citati sono ancora più validi per i primari di ruolo che hanno vinto un pubblico concorso e prestano regolare servizio negli ospedali ex 2ª e 3ª categoria (attualmente provinciali o zonali) per i quali si fanno le seguenti considerazioni:

a norma dell'articolo 65, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 innanzi citato e dell'articolo 43 capo *c*) della legge 12 febbraio 1968, n. 132, essi sono idonei ad essere nominati membri della commissione esaminatrice agli esami di idoneità a primario, ai quali esami dovrebbero invece presentarsi quali candidati per conseguire il titolo di idoneità onde poter partecipare ad un eventuale futuro concorso di assunzione in ospedale regionale.

Eppure nell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 1969 si ribadisce il concetto che, nella valutazione dei titoli per il concorso di assunzione a primario non esiste alcuna differenza tra i primari in relazione alla classificazione dell'ospedale nel quale abbiano prestato servizio.

Nel decreto ministeriale del 30 ottobre 1969 all'articolo 2, lettera *d*), vengono fissati i requisiti necessari alla partecipazione agli esami di idoneità a primario, indicando, come è logico, solo i servizi prestati in qualità di aiuto e di assistente. La proposta di legge che si sottopone al vostro esame tende appunto ad eliminare questa palese quanto ingiusta incongruenza che riporterebbe una discriminazione che il legislatore ha voluto eliminare per i suoi riflessi antisociali e antigiuridici.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'ultimo periodo della lettera *a*) dell'articolo 43 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, è sostituito dal seguente:

« I sanitari che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, prestino servizio di ruolo presso gli ospedali italiani, ovvero abbiano conseguito l'idoneità nella corrispondente qualifica o disciplina in precedenti concorsi, banditi ai sensi delle precedenti disposizioni di legge, possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso altri ospedali di qualunque categoria, a prescindere dal possesso del requisito dell'idoneità nazionale o regionale ».

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

« I sanitari che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestino servizio di ruolo presso gli ospedali italiani, ovvero abbiano conseguito l'idoneità nella corrispondente qualifica o disciplina in precedenti concorsi, banditi ai sensi delle precedenti disposizioni di legge, possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso altri ospedali di qualunque categoria, a prescindere dal possesso del requisito dell'idoneità nazionale o regionale ».